



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 21 maggio 2018

Alle Aziende TPL

Informativa n. 010/18

L o r o S e d i

OGGETTO: Direttiva UE 2018/645 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

Rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L119/29 del 2 maggio 2018, è stata pubblicata la Direttiva UE 2018/645, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 (in allegato), che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Il provvedimento in oggetto, che entrerà in vigore il 22 maggio p.v., attribuisce agli Stati membri termine sino al 23 maggio 2020 per adeguare le attuali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia, ad eccezione delle previsioni di cui all'art. 1, punto 6 della Direttiva in commento, relative allo scambio di informazioni tra Stati membri sui CAP rilasciati o revocati, per le quali il termine ultimo per conformarsi è stato fissato al 23 maggio 2021.

Ciò detto, con riferimento all'ambito di applicazione, si precisa che la direttiva in esame si applica all'attività di guida dei cittadini, ovvero dei conducenti, di uno Stato membro e dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, i quali effettuano trasporti su strada all'interno dell'Unione, su strade aperte all'uso pubblico per mezzo di:

- veicoli per i quali è necessaria una **patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E**, quali definite dalla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o una patente di guida riconosciuta come equivalente;
- veicoli per i quali è necessaria **una patente di categoria D1, D1+E, D o D+E**, quali definite dalla direttiva 2006/126/CE, o una patente di guida riconosciuta come equivalente.

Con le modifiche da ultimo apportate è in sostanza previsto che la formazione periodica consista in un aggiornamento professionale che consenta ai titolari del CAP (Certificato

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

di Abilitazione Professionale) di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della loro attività lavorativa, con particolare accento sulla sicurezza stradale, sulla salute e la sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida.

Tale formazione è organizzata da un centro di formazione autorizzato in conformità alla Direttiva in oggetto: in particolare, la formazione consiste nell'insegnamento in aula, nella formazione pratica e, se disponibile, nella formazione per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione o con simulatori di alta qualità; inoltre, in caso di trasferimento presso un'altra impresa – si precisa - occorre tener conto della formazione periodica già effettuata dal conducente.

Infine, sulla base del CAP comprovante una qualificazione iniziale e del CAP comprovante la formazione periodica, le autorità competenti degli Stati membri, appongono il codice armonizzato dell'Unione accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.